

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MARINARO	Presidente
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GULLO DOMENICO

Seduta del 10/12/2021

FATTO

Il ricorso concerne la domanda restitutoria della parte ricorrente, mutuataria di un contratto di finanziamento stipulato in data 06/03/2015 ed estinto in corrispondenza della rata n. 29/72. In particolare, il ricorrente chiede il rimborso dell'importo illegittimamente trattenuto dall'intermediario per commissioni per complessivi € 408,67.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce – in via preliminare – l'irricevibilità del ricorso avversario in quanto il reclamo preventivo sarebbe stato promosso in assenza di idonea procura, avendo il procuratore del ricorrente “*allegato in sede di reclamo una procura priva di autenticazione*”. Nel merito, l'intermediario evidenzia che il contratto contiene il SECCI, ove sono chiaramente distinti gli oneri up-front da quelli recurring; precisa che le commissioni oggetto di domanda, descritte al punto 3.1 del SECCI, hanno natura up-front, in quanto riferite al compenso spettante all'agente/mediatore e, ritenendo che nulla sia dovuto al ricorrente, chiede il rigetto del ricorso

DIRITTO

In via pregiudiziale, il Collegio respinge l'eccezione di rito sollevata dalla parte resistente ed imperniata sull'assenza di autenticazione della procura rilasciata dal ricorrente. Come già rilevato dal Collegio in altre occasioni (decisione n. 19611/2019), le norme sul funzionamento dell'Arbitro non richiedono che la procura rilasciata in favore del rappresentante sia oggetto di autentica, specie quando – come nel caso di specie – il

soggetto indicato nella procura come rappresentante del ricorrente coincida con il soggetto indicato nel ricorso.

Tanto premesso, il ricorso ha ad oggetto la domanda della parte ricorrente che chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto ad ottenere la restituzione delle quote di commissioni non integralmente rimborsate dall'intermediario al momento dell'estinzione anticipata.

Sulla materia tutti i Collegi territoriali hanno maturato un orientamento univoco consolidatosi sul contenuto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che *“l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

A seguito della citata della pronuncia della CGE, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro, nella decisione n. 26525 del 2019, si era espressa nel senso di ritenere che *“il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione”*, precisando che il criterio di rimborso dei costi up-front possa essere oggetto di accordo contrattuale delle parti, le quali possono liberamente decidere di declinarlo *“in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità”*, ma che – in mancanza di una clausola contrattuale del genere – essi dovessero essere ridotti sulla base di una *“integrazione “giudiziale” secondo equità (art. 1374 c.c.)”* del contratto tenendo conto della particolarità della fattispecie.

Sulla base di tali premesse, in ossequio al contenuto della sentenza della CGE e della decisione n. 26525/2019, la giurisprudenza dei Collegi ha consentito di enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 sexies t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

Acquisito tale consolidato orientamento, di recente il Collegio di Coordinamento è stato chiamato nuovamente a esprimersi con la decisione n. 21676 del 15.10. 2021 sulla materia, nuovamente incisa dall'intervento legislativo intervenuto con l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, *“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”*, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Il primo comma di tale norma stabilisce quanto segue: *“Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni: [...] c) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente: «Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato”*. Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre: *“L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

Sebbene apparentemente la norma non sembri incidere direttamente sulla disciplina dei contratti sottoscritti anteriormente alla sua introduzione, il Collegio di Coordinamento con la recentissima decisione citata ha evidenziato che nel comma 2° dell'art. 11-octies, la struttura testuale della norma marca una netta cesura fra i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (previsti dal primo periodo del comma stesso) e quelli conclusi anteriormente (contemplati, invece, dal secondo periodo).

In definitiva, all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la suaccennata bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella più volte citata sentenza *Lexitor*. Da quanto fin qui osservato deriva che il combinato disposto dell'art. 11 octies comma 2° e delle disposizioni di rango secondario pro tempore applicabili conduce all'esito per cui – in aderenza, anzi in “continuità” con l'orientamento seguito dall'Arbitro prima della sentenza *Lexitor* e della decisione 26525/2019 – la riduzione del costo totale del credito abbia per oggetto soltanto i costi c.d. *recurring*, con esclusione dei costi c.d. *up-front*.

In estrema sintesi il Collegio di Coordinamento – pur consapevole delle possibili contraddizioni che ciò sembra determinare rispetto alle norme comunitarie, come interpretate dalla nota sentenza *Lexitor* – ha preso atto del fatto che il quadro normativo esistente alla data in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 è mutato e che ciò rende necessaria una riconsiderazione del proprio orientamento che deve tener conto della introduzione della disposizione di cui all'art. 11 octies, comma 2°, d.l. 73/2021, di inequivoco significato.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Collegio di Coordinamento ha espresso il seguente principio: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”*.

In ragione di quanto affermato, il Collegio ritiene che possa farsi applicazione dei principi di ripartizione dei costi up front e recurring enunciati nella decisione n. 16994 del 11.7.2019 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto recurring le commissioni del finanziatore.

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che al ricorrente spetti l’ulteriore rimborso come evidenziato dalla tabella di seguito riportata:

###

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	29
rate residue	43

TAN ▶	6,14%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,72%
- in proporzione alla quota	37,73%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
☐	commissioni (recurring)	€ 684,28	€ 408,67	€ 258,16	☐	€ 408,67
☐	...		€ 0,00	€ 0,00	☐	€ 0,00
☐	rimborsi senza imputazione				☐	€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 408,67
interessi legali						si

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5), sempre entro il limite rappresentato dal valore economico della domanda proposta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 409,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 1198 del 19 gennaio 2022

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCO MARINARO